

sensi della legislazione statale o regionale, ancorché comportanti trasferimenti immobiliari, anche di tipo permutativo, si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I trasferimenti disposti in tali Convenzioni e Accordi non si considerano rilevanti ai fini delle imposte sul reddito.

2. La plusvalenza realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli immobili acquistati in attuazione delle Convenzioni e degli Accordi, indicati al precedente comma costituisce reddito imponibile a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, comma 1, lettera a), se trattasi di area edificabile, lettera b), se trattasi di fabbricati; soltanto per i fabbricati la convenzione costituisce atto di acquisto anche ai fini della determinazione della plusvalenza».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**44. 0157.** (ex 40. 87). Cento, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 285 le parole: « duecento per cento » sono sostituite dalle parole: « 20 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi articolo 11 legge n. 59 del 1997, Art. 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

**44. 0158.** (ex 40. 24.) Marras, Vitali.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

**44. 0159.** (ex 40. 1111.) Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'articolo 27, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento ditale differenza.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**44. 0248.** (ex 40. 132) Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
44. 0250 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 44. 0250 del Governo, sopprimere le parole da: ed allorché negli fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**0. 44. 0250. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al richiamato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3 ».

**44. 0250.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 431 del 1998 è così modificato: a) « al comma 1, le parole »è ulteriormente ridotto del 30 per cento« sono sostituite dalle parole »è ulteriormente ridotto del 50 per cento« e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: »è ridotto del 100 per

cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo«; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 2. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998.

3. Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-bis i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**44. 0160.** (ex 40. 455). Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**44. 0161.** (ex 40. 445). Pistone, Nesi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al primo gennaio 2002.

**44. 0162.** (ex 20. 126.) Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Manzini, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento, comprensiva delle commissioni di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti innovativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 0163.** (ex 20. 160.) Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/88, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei lavori pubblici, è disciplinata l'istituzione di un sistema « Risparmio Casa » gestito dagli Istituti di Credito e finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione, compresa l'acquisizione dell'area, di immobili ad uso abitativo prevedendo per i titolari di contratti Risparmio Casa il diritto di detrarre dall'imposta lorda dovuta ai sensi del Titolo I del T.U. dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un importo pari al 22 per cento delle somme depositate in ciascun anno, entro il limite annuale di 4.000 euro di detrazione.

ART. 44-ter.

Il regolamento disciplina la durata minima del deposito vincolato e le cause di decadenza dell'agevolazione.

*Conseguentemente, all'articolo 50 alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:*

2002: — 5.164;

2003: — 5.164;

2004: — 5.164.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 0164.** (ex 40. 1121.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Misure a favore della Regione Sicilia).*

1. All'articolo 133, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 50 milioni di euro ».

2. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e 50 milioni di euro per l'anno 2002 ».

3. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

4. Alla Regione Sicilia è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

6. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle

autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione delle somme affluite alla tesoreria della Regione siciliana »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente:

*2-bis.* A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella F, rubrica: Interventi diversi, voce: Legge 488 del 1999, Art. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 5.165;

2003: + 5.165;

2004: + 5.165.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra, L'Ulivo.**

**44. 0258.** (ex 42. 0. 2.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 15, comma 2, dopo le parole « di lire 28 miliardi annui per le Marche, » aggiungere le seguenti: « di lire 40 miliardi annui per la Sicilia »; all'articolo 23-*quater*, comma 3,

dopo le parole « all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14 » aggiungere le seguenti: « ed all'articolo 15 ».

20-ter. All'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono apportate le seguenti modificazioni: al titolo aggiungere le seguenti parole: « e del 13-16 dicembre 1990 »; al comma 1 dopo le parole « del 27 settembre 1997 » sono aggiunte le seguenti: « la regione Sicilia interessata dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 0165.** (ex 40. 1095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### ART. 44-bis.

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di 15 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 per il cofinanziamento di interventi regionali per il risanamento ambientale di siti industriali. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0166.** (ex 40. 0. 35) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### ART. 44-bis.

*(Norme sulle accise gravanti sui prodotti petroliferi immessi per l'impiego nella Regione Sicilia).*

1. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni successivo fino al 2011.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0167.** (ex 40. 0. 29.) Burtone, Cardinale, Cusumano, Mattarella, Enzo Bianco, Lumia, Finocchiaro.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 383 del 2001 in materia di primi interventi per il rilancio dell'economia, all'articolo 1, comma 8, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive » sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0168.** (ex 40. 0. 31.) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### ART. 44-bis.

*(Modifiche alla legge 383 del 18 ottobre 2001).*

Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », aggiungere le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », aggiungere le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, aggiungere il seguente:

2. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0169.** (ex 40. 0. 30.) Cusumano, Piscitello, Mattarella, Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Lumia, Finocchiaro.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli importi dell'onere a carico del bilancio dello Stato sono aumentati di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 26.000;

2003: - 26.000;

2004: - 26.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0171.** (ex 40. 0. 32) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnata alla Regione Sicilia la somma di 52 milioni di euro per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.**

**44. 0172.** (ex 40. 0. 33) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).*

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari ».

b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, »;

c) al medesimo comma 6, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti : « prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni »;

d) il comma 6-bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma

6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;

e) dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: «6-*ter*. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile »;

f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento »;

g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*quater*. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito »;

h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: « per gli anni 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

i) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: « per il biennio 1997-1998 » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

l) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « a trattativa privata »; al secondo periodo sono soppresse le parole: « ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, »;

m) al comma 5 dell'articolo 14, le parole: « come sostituito dall'articolo 8-*ter* del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « e sue successive modifiche ed integrazioni »;

n) al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori »;

o) al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-*septies*, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « per un periodo massimo di 3 anni e » e le parole: « di legge » sono soppresse;

p) al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: « Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 »;

q) al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche ».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Le regioni Umbria e Marche prevedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.

5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune,

di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

8. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle di-

sponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione».

9. Al comma 1 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: «27 settembre 1997», sono aggiunte le seguenti: «nonché il Ministero per i beni e le attività culturali».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**44. 0173.** (ex \* 40. 046.) Armando Cosutta, Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### ART. 44-bis.

*(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).*

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari ».

b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, »;

c) al medesimo comma 6, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti : « prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni »;

d) il comma 6-bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;

e) dopo il comma 6-bis dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: « 6-ter. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile »;

f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: « 7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento »;

g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-quater. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito »;

h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: « per gli anni 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

i) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: « per il biennio 1997-1998 » sono

sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti : « fino al termine della ricostruzione »;

l) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « a trattativa privata »; al secondo periodo sono soppresse le parole: « ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, »;

m) al comma 5 dell'articolo 14, le parole: « come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « e sue successive modifiche ed integrazioni »;

n) al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori »;

o) al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « per un periodo massimo di 3 anni e » e le parole: « di legge » sono soppresse;

p) al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: « Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 »;

q) al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche ».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.

5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale

sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati, progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

8. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione ».

9. Al comma 1 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: 27 settembre 1997», sono aggiunte le seguenti: « nonché il Ministero per i beni e le attività culturali ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.**

**44. 0174.** (ex \* 40. 040.) Monaco, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-*bis*.

*(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali).*

1. All'attuazione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione,

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

**44. 0176.** (ex 40. 55., 40. 0. 243) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione;

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0177.** (ex 40. 330.) Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

**44. 0178.** (ex 40. 462.) Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
44. 0301 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 44. 0301., comma 2, dopo le parole: del CIPE aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il fondo di cui all'articolo 109, comma 1, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

*all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

**0. 44. 0301. 1.** Realacci, Iannuzzi, Ver-netti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44.-bis.

*(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).*

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la

lettera *m*), è aggiunta la seguente: « *m-bis*) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale ».

2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;

3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

5) le priorità territoriali e/o tematiche;

6) le categorie di soggetti beneficiari;

7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti ».

\* **44. 0301.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).*

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la

lettera *m*), è aggiunta la seguente: « *m-bis*) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale ».

2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre Amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;

3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

5) le priorità territoriali e/o tematiche;

6) le categorie di soggetti beneficiari;

7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti ».

\***44. 0179.** (ex \* 40. 020.) Giudice.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998

relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 30.000;

2003: - 30.000;

2004: - 30.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0180.** (ex 40. 281.) Realacci, Verneti, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente: « 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2002 e di 50 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici,

valutata sull'intero ciclo di vita. Eventuali quote non utilizzate dei predetti limiti annuali di spesa saranno cumulate a quelle previste per le annualità successive sino al 2004 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 10 gennaio 2002 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 65.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

**44. 0182.** (ex 40. 1288.) Sedioli, Preda, Rava, Rossiello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'uso in agricoltura di fonti energetiche rinnovabili, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo la cui dotazione annua, per ciascun anno del triennio 2002-2004 è di 25,823 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, impianti eolici, energia da biomassa e altri interventi per il risparmio energetico nell'edilizia rurale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

*Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 25,823;

2003: — 25,823;

2004: — 25,823.

**44. 0184.** (ex 1984/XIII/40. 35). Lion, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'utilizzo di energia geotermica).*

1. I beneficiari delle agevolazioni previste all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, dall'articolo 4, comma 4-bis della legge 23 novembre 2000, n. 354 e dall'articolo 29 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono cedere a terzi come corrispettivo di beni e servizi i crediti d'imposta maturati in base a tali agevolazioni.

2. Alla determinazione delle modalità tecniche per la documentazione dei crediti e la relativa cessione provvede il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**44. 0185.** (ex 40. 091.) Peretti, Giuseppe Drago, Mongiello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini di concorrere agli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio le

regioni e le province autonome, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un « programma nazionale di forestazione per Kyoto ».

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 il CIPE, sulla base dei criteri definiti nel programma stesso, ripartisce tra le regioni e le province autonome la somma di 75 milioni di euro annui per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.

3. Le regioni e le province autonome provvedono alla realizzazione del programma di cui al comma 1 in conformità con i Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/1999.

4. Per le azioni di monitoraggio e valutazione complessiva del programma nazionale di forestazione per Kyoto è assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma di 750.000 euro annui ciascuno per il triennio 2002-2004, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2001, n. 388.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 0186.** (ex 40. 090.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Contributo per l'acquisto di autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli a fronte della rottamazione di beni usati).*

1. Alle persone fisiche che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche in locazione finanziaria, uno dei veicoli di cui all'elenco contenuto nel comma 2 e che contestualmente consegnano per la rottamazione

uno dei veicoli di cui al medesimo elenco è riconosciuto un contributo statale straordinario secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i ciclomotori e motoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta per l'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione a fronte della demolizione di veicoli immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1992 ed è pari alle seguenti somme:

a) 1.000 Euro per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici;

b) 1.200 Euro per i veicoli di cilindrata superiore a 1.300 centimetri cubici;

c) 200 Euro per i motoveicoli di cilindrata fino a 50 centimetri cubici;

d) 300 Euro per i motoveicoli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

4. Il contributo sarà erogato a condizione che venga praticato uno sconto di pari entità da parte del venditore ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'autoveicolo consegnato per la rottamazione dovrà risultare intestato, da data anteriore al 31 dicembre 2000, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura dell'acquirente.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere diretta-

mente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

**44. 0188.** (ex 40. 0. 39) Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Buglio, Nigra.

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 1 del decreto 6 dicembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.